

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione del servizio dei servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'HSE Consultant, afferenti lavori relativi alla manutenzione e ammodernamento degli asset presenti sulla rete in gestione ad Autostrade per l'Italia s.p.a. ricadenti nel territorio nazionale.

Tender n. ... – CIG ... – Contratto SAP n. ... Lotto ...

In relazione all'affidamento in oggetto, si riportano a seguire le Condizioni specifiche del presente Accordo Quadro:

- Committente: “AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.” (nel seguito, per brevità, anche “ASPI” o, congiuntamente all'Appaltatore, le “Parti”), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000;
- Direzione/i di tronco in cui si eseguiranno le prestazioni: [Estremi identificativi della DT];
- Appaltatore (nel seguito, per brevità, anche “Contraente” o, congiuntamente ad ASPI, le “Parti”): [Sede legale, C.F./P.IVA., Codice fornitore ed eventuale composizione in caso di soggetto raggruppato, con indicazione degli estremi dell'eventuale atto notarile];
- Consorziare esecutrici: [Indicare, in caso di presenza di consorziate esecutrici, la relativa Sede legale, C.F./P.IVA.];
- Firmatari dell'Accordo Quadro per ASPI: [Nome, Cognome, C.F. + qualifica];
- Firmatari dell'Accordo Quadro per l'Appaltatore: [Nome, Cognome, C.F. + qualifica];
- Decisione a contrarre: [Numero e data];
- Aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del codice: [SI/NO, se Si aggiungere “che, ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, ASPI ha acquisito la dichiarazione dell'Appaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lex specialis di gara”];
- Importo: €, altri eventuali oneri di legge esclusi, di cui € ... per oneri della sicurezza, i cui importi specifici verranno compiutamente definiti all'interno di ciascun Contratto Attuativo con la redazione di DUVRI, in relazione alla specificità delle attività da eseguire;
- Ribasso offerto dall'Appaltatore per il servizio di: (specificare il ribasso % per ciascun servizio di ingegneria oggetto di appalto);
- Ribasso offerto dall'Appaltatore per il servizio di:
- Ribasso offerto dall'Appaltatore per il servizio di:

- Ribasso offerto dall'Appaltatore per il servizio di:;DUVRI: [SI/NO];
- Valutazione di anomalia dell'offerta: [SI, con esito positivo/NO];
- RUP: [Nome, Cognome, C.F.];
- RPE: [Nome, Cognome, C.F.];
- Rappresentante dell'Appaltatore: [Nome, Cognome, data e luogo di nascita e C.F.];
- Garanzia definitiva: [Importo ed estremi];
- Polizza RCP Professionale: [Importo massima ed Estremi];
- Durata dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro:
- IBAN: [IBAN e codice SWIFT]
- Soggetti autorizzati ad operare sul conto: [Nome, Cognome, data di nascita e C.F. dei soggetti];
- Contabilità: [Cadenza degli Stati di avanzamento];
- Subappalto: [SI/NO e, se SI, cosa è dichiarato e % dedicate a PMI];
- Avvalimento: [SI/NO e, se SI, Ragione sociale ed estremi dell'ausiliaria]
- Titolare del trattamento dati di ASPI: [Nome, Cognome, C.F., ruolo e PEC]. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Titolare del trattamento dati e Data Owner dell'Appaltatore: [Nome, Cognome, C.F., ruolo e PEC];

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato Speciale);
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica del Contraente);
- l'Allegato "C" (Garanzia Definitiva);
- l'Allegato "D" (Polizza RC Professionale);
- / l'Allegato "E" ("Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione"¹);/
- / l'Allegato "F" ("D.U.V.R.I."); /
- / l'Allegato "G" ("Contratto di avvalimento"); /
- / l'Allegato "H" ("Schema della "Lettera di nomina del /CSP/CSE/"); /
- / l'Allegato "... " (...) /

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente accordo quadro e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente accordo quadro; in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

PREMESSO:

- che ASPI è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) (di seguito, per brevità, anche "Concedente") per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, delle Autostrade di propria competenza;

- che, nel presente accordo, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi atti di attuazione, e ss.mm.ii.;
- che il Committente ha manifestato la volontà di concludere un accordo quadro *ex art.* 59, comma 4, del Codice (di seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di cui in epigrafe;
- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. ... del ..., sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una procedura aperta suddivisa in 8 lotti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento delle attività di cui in epigrafe;
- che, a seguito dell’anzidetta procedura, per il lotto in oggetto è risultato aggiudicatario l’operatore economico i cui estremi identificativi sono riportati nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda (di seguito, anche, “Contraente”) che ha presentato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;
- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del Codice, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente Accordo;
- che il Contraente ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo Quadro;
- che il predetto Accordo Quadro sarà gestito, attraverso l’emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte del Committente;
- che, nel presente accordo, con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico contratto affidato al Contraente dal Committente sulla base dei propri fabbisogni;
- che al momento dell’emissione del singolo Contratto Attuativo il ribasso unico percentuale offerto in gara dal Contraente per la singola tipologia di servizio di ingegneria, verrà applicato sulle voci del d.m. 17/06/2016;
- che tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;
- che, nel presente accordo, con il termine “Prestazioni” o “Attività” si intendono il complesso delle attività che il Contraente è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto e dei documenti allo stesso allegati e richiamati;
- che le attività oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;
- che, nel presente accordo, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che l’applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le condizioni specifiche, le premesse e gli allegati di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi al Contraente mediante Contratti Attuativi, consistono nell'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura per la Progettazione, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l'HSE Consultant, afferenti lavori relativi alla manutenzione e ammodernamento degli asset presenti sulla rete in gestione ad Autostrade per l'Italia s.p.a. ricadenti nel territorio nazionale (nel seguito, anche "Servizio", "attività" o "prestazioni"), per come meglio dettagliate nel Capitolato Speciale allegato al presente Accordo Quadro e al quale si rinvia.

Il presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi né all'affidamento al Contraente di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna il Contraente ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo.

Il Contraente è tenuto ad eseguire le attività oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri Contratti Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo del Committente per tutto il periodo di validità del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo articolo "DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI", così come modificati e/o integrati dall'offerta presentata dal Contraente. Vengono inoltre disciplinate le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle prestazioni affidate al Contraente nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri, *etc.*, applicate al rapporto intercorrente tra il Contraente e il Committente.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell'accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Articolo 3

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l'esatta tipologia delle prestazioni sarà determinata attraverso la conclusione dei successivi Atti contrattuali derivanti dall'Accordo quadro e dai Contratti Attuativi. Tali Atti e Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell'Accordo Quadro, al fine di affidare le singole prestazioni oggetto di appalto.

Tali Atti e Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e potranno contenere tutti i termini specifici delle attività da eseguire, l'importo complessivo, i tempi di esecuzione, la durata dell'esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguite le prestazioni e quant'altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle prestazioni.

Il Contraente - nel corso dell'Accordo Quadro - si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;

- fermo quanto previsto dall'art. 59, comma 5-bis, primo periodo del Codice, a sottoscrivere per accettazione i relativi Atti e Contratti Attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi e, in generale, in tutta la documentazione contrattuale.

Articolo 4

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'importo complessivo massimo stimato delle attività oggetto dell'Accordo Quadro è riportato nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

L'importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l'obbligo di affidare le attività fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per il Contraente, a vedersi affidate prestazioni per l'importo complessivo di cui sopra. I corrispettivi delle attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro verranno determinati ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice, con applicazione dei ribassi offerti in gara dal Contraente riportati nelle condizioni specifiche in epigrafe ed a cui si rimanda.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell'offerta il Contraente ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati. I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte del Contraente.

Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell'accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all'affidamento a terzi di attività rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che il Contraente possa formulare pretese a riguardo.

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma inoltre:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l'incarico;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle attività e di ritenerle realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo "ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE";

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema del presente Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale, nel DUVRI, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'accordo, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli "REVISIONE PREZZI" e "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

Il Contraente conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

Il Contraente non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi lo stesso assumere, ai sensi dell'art. 1655 c.c., tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni oggetto d'appalto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo "REVISIONE PREZZI".

In caso di avvenuta valutazione dell'anomalia delle offerta presentata in gara dall'Appaltatore, in coerenza con quanto riportato condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda, le Parti convengono, peraltro, che l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dal Contraente indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità dell'offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi.

Articolo 5

ANTICIPAZIONE

Il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1 del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

Articolo 6

REVISIONE PREZZI

In conformità all'art. 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80 per cento dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, ai sensi all'art. 60 comma 3, lett. b) e dell'art. 10 dell'Allegato II.2 bis del Codice, si utilizza l'indice [71] Attività degli studi di architettura e ingegneria, collaudi e analisi tecniche. Il suddetto indice e le relative disaggregazioni settoriali è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della presente clausola, il Committente verifica la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento del suddetto indice revisionale,

calcolando tale variazione quale differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.

In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis al Codice.

La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall'Allegato II.2 bis in caso di subappalto e/o subcontratto comunicato.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo Stato di Avanzamento successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest'ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all'Appaltatore le modalità con cui l'importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo "MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE".

Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale laddove ritenute necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.

Articolo 6

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Il domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dal Contraente al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo "RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale del Contraente.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e il Contraente è l'italiano.

Le comunicazioni tra il Committente e il Contraente, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 7

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

Il Committente ha individuato il Responsabile Unico del Progetto, nella persona le cui generalità sono riportate nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Resta facoltà del Committente di individuare il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

Articolo 8

RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto, il Contraente ha individuato il proprio rappresentante le cui generalità sono riportate condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Articolo 9

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Il Committente si riserva di nominare un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) in relazione a ciascun Contratto Attuativo, deputato a supportare il Responsabile Unico di Progetto per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. In caso di nomina, il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attività ed i compiti previsti dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 10

REFERENTE TECNICO DEL CONTRAENTE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE [E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO]

Nel caso in cui non sia nominato un DEC, prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione dello stesso, il Contraente dovrà comunicare al Committente ed alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo. Il Referente Tecnico indicato dall'Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto Attuativo, e costituisce l'interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti del Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 del Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell'Allegato I.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del presente Accordo Quadro, il Responsabile Unico del Progetto potrà svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato I.2 del Codice e dall'art. 31 dell'Allegato II.14 del Codice, salva la facoltà di cui al precedente Articolo "DIREZIONE DELL'ESECUZIONE".

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione, ove nominato, è il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilità della singola fase dell'esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività del primo.

Il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata al Committente ed alla Direzione di Tronco tramite PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase e/o DEC (ove nominato) rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di

conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 10

GESTORE DELL'AMBIENTE DI CONDIVISIONE DEI DATI, GESTORE DEI PROCESSI DIGITALI SUPPORTATI DA MODELLI INFORMATIVI, COORDINATORE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Qualora in corso di esecuzione il singolo Contratto Attuativo ricada nei casi previsti dall'art. 43, comma 1 del Codice, il Committente nominerà il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, il gestore/i gestori dei processi digitali supportati da modelli informativi e il coordinatore dei flussi informativi verrà indicato in ogni singolo Contratto Attuativo.

Articolo 11

GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del Codice), nei termini di cui alle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Contraente con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla scadenza della durata dello stesso ovvero, se successiva, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione relativo alle prestazioni affidate con i singoli Contratti Attuativi.

Il Contraente, inoltre, si impegna a presentare, prima della sottoscrizione degli Atti contrattuali discendenti dall'Accordo Quadro, la/le garanzia/e richieste dalla Stazione appaltante.

In ogni caso, la/le garanzia/e definitiva deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Contraente con la sottoscrizione del relativo atto contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 3 del Codice.

Tale garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.

Il Contraente è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto Attuativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente stesso.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Contraente, fermo restando di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.

Nel caso in cui il Contraente non provveda all'obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all'articolo

“PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dal Contraente ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice.

Articolo 12

POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

Il Contraente deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, e che riporti espressamente l’indicazione dell’oggetto e il CIG del presente Accordo Quadro.

A tal proposito il Contraente ha predisposto la polizza i cui estremi sono riportati nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda, avente un massimale unico per sinistro e per anno pari a € 2.500.000,00.

La polizza dovrà coprire, oltre alle spese di progettazione delle eventuali varianti, anche i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare a seguito delle varianti dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo.

La predetta polizza dovrà avere validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro, e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.

/ *[in caso di RTI/ConSORZI ordinari]* La polizza deve essere stipulata a nome del raggruppamento/ConSORZIO e deve garantire tutti i componenti del raggruppamento/ConSORZIO medesimo, ovvero, in alternativa, potranno essere fornite polizze da parte dei singoli componenti del raggruppamento/ConSORZIO, purché queste rispettino singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

/ *[in caso di ConSORZI che hanno designato consorziate esecutrici]* La polizza deve essere stipulata a nome del ConSORZIO e deve garantire tutti le consorziate del ConSORZIO medesimo indicate quali esecutrici, ovvero, in alternativa, potranno essere fornite polizze da parte del ConSORZIO e delle singole consorziate esecutrici, purché queste rispettino singolarmente le caratteristiche richieste, ivi incluso i massimali sopra indicati. /

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente accordo, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento della copertura assicurativa prevista dal presente articolo.

Articolo 13

TEMPISTICA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La durata del presente Accordo Quadro è riportata nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare le prestazioni che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti i termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

Il termine di esecuzione delle singole prestazioni sarà indicato nei relativi Contratti Attuativi.

Il Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del Codice.

Il presente Accordo Quadro si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo massimo stabilito per l'appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi già emessi.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Contraente. Il contraente originario, in tal caso, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente accordo.

Articolo 14

PENALI

In caso di ritardo nell'esecuzione da parte del Contraente degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali di cui all'articolo denominato "Penali" del Capitolato specie d'appalto cui si rimanda,, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

/In caso di ulteriori inadempimenti contrattuali, troveranno inoltre applicazione le penali indicate all'articolo "denominato "Penali" del Capitolato Speciale cui si rinvia.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e la sommatoria delle penali riferite ai singoli Contratti Attuativi non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del presente Accordo Quadro.

Superate tale percentuali, ferma restando l'applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA", procedendo ad incamerare la garanzia di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA".

Restano ferme le disposizioni contenute all'art. 126 del Codice.

Articolo 15

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

Il Contraente si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente.

Il Contraente prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell'Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi

di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Il Contraente, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo 16

PAGAMENTI

a) Pagamenti

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (*trenta*) giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.

Resta inteso che non sarà riconosciuto al Contraente alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore del Contraente a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto/i corrente/i /IBAN, indicato/i ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e riportato/i, unitamente alla/e persona/e delegata/e ad operarvi e al codice destinatario (SWIFT), nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG dell'Accordo Quadro, il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe nonché il codice CIG derivato per il singolo Contratto Attuativo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Contraente deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte del Contraente e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili al Contraente - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Contraente possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo

delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

Il Contraente, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attività, dare evidenza al DEC/RUP/Responsabile di Fase del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Contraente e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Contraente e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP/Responsabile di Fase.

I pagamenti al Contraente e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dal Contraente con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

b) Modalità di fatturazione

Ove il Contraente sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo, il coordinamento dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente.

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall'Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 "causale" in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG
Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo
Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire l'IBAN
Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell'IVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti del Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "*split payment*", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

c) Gestione contabilità

Gli Stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC secondo le modalità indicate in ciascun Contratto Attuativo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per la contabilizzazione dei servizi oggetto del presente accordo si rimanda a quanto previsto dal paragrafo "Disciplina economica" del Capitolato Speciale.

Articolo 17

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

Il Contraente si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

Il Contraente si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito del Contraente nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Sono a carico del Contraente, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest'ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale e dall'Offerta del Contraente.

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all'adempimento di siffatti obblighi.

Il Contraente si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Contraente si obbliga a consentire al Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

È altresì a carico del Contraente ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente accordo.

Relativamente ai servizi di progettazione, ai sensi dell'art. 41, comma 8-bis del Codice, il Contraente si impegna sin da ora ad eseguire, a titolo transattivo tutte le prestazioni reintegrative necessarie per rimediare, in forma specifica, ad errori od omissioni nella progettazione, riscontrati in fase di esecuzione dell'opera e tali da compromettere, in tutto o in parte, la realizzazione della stessa o la sua futura utilizzazione.

Le prestazioni reintegrative in forma specifica potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nuova progettazione dell'opera o di parte di essa.

Il Contraente dovrà eseguire le suddette prestazioni reintegrative entro il termine stabilito dal Committente e senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo. Tali prestazioni, pertanto, non comporteranno alcuna corresponsione di compenso.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di attivare eventuali ulteriori rimedi contrattuali o di legge nel caso in cui le prestazioni reintegrative per rimediare, in forma specifica, ad errori od omissioni nella progettazione, non siano eseguite nei tempi e nei modi richiesti dal Committente.

Rimangono ferme le eventuali ulteriori responsabilità, anche risarcitorie, in capo al Contraente, ivi incluse quelle per i maggiori costi e gli eventuali ulteriori danni derivanti in via diretta e indiretta dagli errori od omissioni progettuali.

Sono altresì a carico del Contraente i seguenti obblighi e impegni, in particolare:

- relativamente ai servizi di Direzione Lavori, ogni funzione e potere attinente ad aspetti decisionali e negozialmente rilevanti nel rapporto contrattuale con l'Esecutore dei Lavori che abbiano o che possano avere riflessi economici e programmatici e di particolare rilevanza tecnica quali, a titolo esemplificativo:
 - l'autorizzazione alla consegna dei lavori;
 - la concessione di eventuali proroghe;
 - l'assenso alla sospensione e alla ripresa lavori;
 - il controllo finanziario e programmatico dei lavori;
 - l'assenso all'emissione di ordini di servizio che conseguono a decisioni di carattere economico e programmatico o di particolare rilevanza tecnica;

e a tenere conto dei rilievi che il Committente solleverà in caso di inadempienza riscontrata nel corso di eventuali sopralluoghi e/o ispezioni durante l'esecuzione dei Lavori, nonché a relazionare al Committente stesso sull'avvenuta eliminazione degli inconvenienti rilevati.

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

Il Contraente, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 18

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

Il Contraente è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Il Contraente è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Le risorse occupate nella esecuzione Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Contraente, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 119, commi 7 e 8, del Codice in caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità, l'ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte del Contraente, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere il Contraente o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso il Contraente a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con il Contraente.

Il Contraente si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle

normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte del Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 19

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, il Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale.
2. Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3. Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
4. Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine il Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo 20

SICUREZZA SUL LAVORO

Il Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Il Contraente è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

d) informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni al Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte del Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, il Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte del Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attività oggetto dell'appalto saranno immediatamente sospese e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese del Contraente.

Nei predetti casi il Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, ivi inclusi i costi derivanti dalle stesse, da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dal Contraente e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attività o durante la prestazione.

Articolo 21

ATTIVITÀ DI AUDIT

Durante l'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilità del Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase/DEC e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal presente accordo, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito al Contraente, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare l'applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Contraente consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l'accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Il Contraente dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza. Il Committente si impegna a rendere edotto il Contraente delle risultanze dell'attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di accordo e di capitolato.

Articolo 22

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell'art. 120 del Codice, nell'esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dall'Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 120, comma 6 del Codice.

Non sono considerate sostanziali le modifiche enunciate dall'art. 120, comma 7 del Codice. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo "REVISIONE PREZZI", nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del presente accordo, qualora sia il Contraente la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta al Contraente.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario dell'accordo, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore dell'Accordo Quadro. L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione dell'appalto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Articolo 23

CESSIONE DEL CREDITO O DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Il Contraente non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto l'Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo per fatto e colpa del Contraente.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti del Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il Contraente dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente accordo e dei singoli Contratti Attuativi è nulla.

Articolo 24

SUBAPPALTI

Qualora in sede di gara il Contraente ha dichiarato che *non* intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto, coerentemente con quanto riportato nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda, lo stesso è vietato.

Qualora il Contraente, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni indicate nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda. In tal caso, dovrà subappaltare una quota pari a quella indicata nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda a piccole e medie imprese.

Le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto. A quest'ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto. Resta espressamente inteso che l'importo delle prestazioni subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo Contratto Attuativo e non in rapporto all'importo stimato nel presente Accordo Quadro.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del presente accordo per colpa del Contraente e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell'attività oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo Contratto Attuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

Il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e il Contraente, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il DEC, ove nominato / il RUP / il Responsabile della fase esecutiva, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

Il Contraente espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto al Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte del Contraente dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti

professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepertalia@pec.autostrade.it e, in copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso – il Contraente dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, l'importo delle attività da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.] Il contratto di subappalto dovrà inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 dell'allegato II.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2 del Codice;
L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le attività affidate in subappalto - qualora quest'ultime coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore;
- c) dichiarazione del Contraente relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
- e) dichiarazione nella quale il Contraente attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del RTI o del Consorzio;
- g) dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l'esistenza di familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:

- ✓ per l'impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;
- ✓ l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
- ✓ in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
- ✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- ✓ qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:
 - I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
 - II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso nel luogo di esecuzione delle prestazioni della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo "PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI", il Contraente, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al DEC, ove nominato/RUP, prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC, ove nominato/RUP stesso, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che il Contraente è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice;
- il Contraente provvederà a trasmettere mensilmente al DEC, ove nominato/RUP/Responsabile della fase esecutiva gli stati di avanzamento delle attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle attività contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
- con riferimento alle attività affidate in subappalto, il DEC, ove nominato/RUP/Responsabile della fase esecutiva, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza

dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) il DEC, ove nominato, provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice ;

- il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- il Contraente dovrà esporre, all'esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

Articolo 25

AVVALIMENTO

Qualora il Contraente abbia dichiarato in sede di gara di ricorrere all'Avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, trovano applicazione le seguenti prescrizioni. I riferimenti dell'impresa ausiliaria sono riportati nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Le relative condizioni sono previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e altresì al presente atto. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il Contraente rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

È fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il Contraente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo per le quali opera l'avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Contraente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte del Contraente. A tal fine, il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d'opera coadiuvato dal DEC, ove nominato, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 26

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Qualora il Contraente assuma una delle forme giuridiche di cui al succitato DPCM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - ove ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Il Contraente sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo al Contraente di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo del Contraente comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo al Contraente di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il presente accordo.

Articolo 27

VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC, ove nominato/ Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformità/regolare esecuzione al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.

Il Contraente si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.

Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso il Contraente, presso i locali del Committente medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie del servizio.

La verifica di conformità non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte del Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 o dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 28

RISERVA DI PROPRIETÀ

Il Committente sarà proprietario esclusivo di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza a essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Contraente, su specifica ed espressa richiesta scritta del Committente, in esecuzione delle attività funzionali ai servizi di cui al presente contratto (di seguito, "Risultati"). Il Contraente non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

Al fine di garantire il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati, il Contraente si impegna a consegnare tempestivamente al Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione relativa agli stessi (eventuali codici sorgente esclusi) nonché ogni elemento ritenuto necessario a consentire a quest'ultimo il loro pieno utilizzo. Il Contraente si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire al Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della stessa e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati e a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione.

Il Contraente terrà comunque pienamente indenne il Committente da ogni eventuale pretesa di compenso del proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati, rispetto ai quali ASPI depositi domande di brevetto, eccetto il caso in cui quest'ultima riconosca il diritto del personale del Contraente che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto.

In caso il Contraente sia proprietario o comunque disponga, durante il periodo di vigenza del contratto, di diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Contraente concede fin d'adesso al Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente potrà rivalersi sul Contraente per il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso dell'esecuzione, di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo 29

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Il Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui il Contraente venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

L'obbligo di segretezza è vincolante per il Contraente per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali il Contraente è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Il Contraente è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza il Contraente è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto al Contraente, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che il Contraente medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto al Contraente di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle attività assunte.

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente accordo, il Contraente sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dal Contraente in esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. Il Contraente ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell'avvenuta cancellazione. È fatta salva l'applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo al Contraente.

Articolo 30

MANLEVA

Il Contraente, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti del Contraente stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dal Contraente, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

Articolo 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell'ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti - Subcontratti”, “Avvalimento”, “Clausola Etica”.

Al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- e) verificarsi di più di n. 3 eventi di revoca della RdS in capo dell'Appaltatore a causa del ricorrere delle ipotesi di cui al par. 10 del CSA

L'Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono, inoltre, essere risolti per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Contraente, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP/ il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'Contraente il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Contraente. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l'irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e dell'Accordo Quadro.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Contraente rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/ il DEC assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale il Contraente deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve l'Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato al Contraente, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo:

- a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara del Contraente nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero per il mancato possesso in fase di esecuzione dei requisiti di esecuzione indicati in corso di gara;
- b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente;
- c) per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto alla lettera a) del precedente capoverso, il Committente procederà, in ogni caso, con la risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti del Contraente:

- 1) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo nel caso in cui:

- a) il Contraente si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall'art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall'art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
- b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO".

In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa del Contraente, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva di cui al precedente articolo "GARANZIA DEFINITIVA".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione verrà notificata dal Committente al Contraente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale il Contraente dovrà provvedere, ove intervenuta, alla rendicontazione delle attività eseguite.
- Il Committente, nel comunicare al Contraente la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguite.

Tale verifica dello stato di consistenza e la relativa verbalizzazione verranno obbligatoriamente effettuati in contraddittorio con il Contraente.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dal Contraente ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà al Contraente alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi non potrà essere invocata dal Contraente per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione delle attività eseguite. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per inadempimento del Contraente, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo "PENALI", trattenendole dalle residue competenze del Contraente, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia definitiva di cui all'articolo "GARANZIA DEFINITIVA". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti del Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Il Contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dal Contraente, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno del Contraente inadempiente, ai sensi dell'art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dal Contraente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto del Contraente.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale delle prestazioni ivi indicate.

Articolo 32

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo Contratto Attuativo emesso secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti del Contraente il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Qualora l'aggiudicazione sia stata disposta ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis del Codice, il Committente, ai sensi dell'art. 99 comma 3-bis del Codice, ha inoltre il diritto di recedere dall'Accordo quadro e/o dal Contratto Attuativo emesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per

l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti autorità.

Articolo 33

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo emesso secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Contraente ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo "GARANZIA DEFINITIVA", fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

Articolo 34

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 36

REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, ciascun Contratto Attuativo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

/ [da aggiungere sempre per fornitori esteri] Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria del Contraente è: ...

/ [eventuale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che società, per prestazioni - ovunque rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali, sviluppo informatico)]

Gli importi corrisposti a seguito del presente Accordo Quadro per mezzo dei conseguenti Contratti Attuativi potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il presente accordo abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all'estero, affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall'art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il Contraente sarà tenuto al rilascio, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

- a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Contraente non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di servizi oggetto del presente contratto è stata interamente svolta all'estero; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di contratto pluriennale).

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e il Contraente sia in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato italiano ed il proprio Paese di residenza, il Contraente sarà tenuto al rilascio, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

- a) modello di domanda per l'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del Contratto (cfr. modello D – Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e firmato; oltre al
- b) certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia come indicato nei citati modelli. /

/ [eventuale - 2 - da inserire in contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che società, che riguardano il pagamento di royalties/canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel software (non rientra in tale casistica la mera licenza d'uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti di sfruttamento economico su beni immateriali (opere scientifiche/brevetti/marchi); 3) concessione in uso di attrezzature industriali/commerciali/scientifiche destinate allo svolgimento dell'attività di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia].

Gli importi corrisposti a seguito del presente Accordo Quadro per mezzo dei conseguenti Contratti Attuativi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il Contraente fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, il Contraente dovrà fornire, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), la seguente documentazione, da cui si evince:

- a) modello di domanda per l'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del contratto (cfr. modello C – Canoni), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e firmato; oltre al
- b) certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di contratto pluriennale).

In assenza della documentazione in esame verrà applicata all'atto del pagamento la ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dalla normativa fiscale italiana al tempo applicabile.

Articolo 37

SPESE DELL'APPALTO

Il Contraente è tenuto a corrispondere l'imposta di bollo al momento della stipula dell'Accordo Quadro e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice.

Il Contraente dovrà provvedere al pagamento di tutte le eventuali spese di stipula del presente Accordo, di ogni discendente Contratto Attuativo e dei loro allegati, delle spese di registrazione del singolo Contratto Attuativo e dei suoi allegati nonché delle spese di registro degli atti di contabilità e di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto Attuativo.

Pertanto, è cura e onere dell'Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo Contratto Attuativo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo aziendale: registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it [modificare in base alla Committenza se DG/DT] indicando nell'oggetto della medesima la dicitura "registrazione contratto attuativo n. ... su AQ n. ..." entro e non oltre i successivi 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all'applicazione delle penali previste all'articolo "PENALI", il Contraente dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sarà obbligo del Contraente, entro 30 giorni dall'applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest'ultimo – con le medesime modalità indicate al capoverso precedente – dell'avvenuta denuncia all'Ufficio che ha registrato l'atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte del Contraente anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al Contraente.

Articolo 38

CLAUSOLA ETICA

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l'Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia e vi) Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare, in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, l'applicazione di misure rimediali

sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto all'articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l'Italia S.p.A. o del Portale fornitori (HWTP) mediante l'inquadramento del seguente QR Code:



Articolo 39

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella "scheda antiriciclaggio" sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'Contraente di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.

Articolo 40

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono i soggetti riportati nelle condizioni specifiche in epigrafe a cui si rimanda.

Articolo 41

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

Il Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 42

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro e i discendenti Contratti Attuativi si risolveranno di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà al Contraente il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le prestazioni eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Resta espressamente inteso che con l'accettazione del presente accordo, il Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 s.m.i. con KPMG S.p.A., posto che la stessa svolge attività di revisione per la scrivente Società e per le altre società del Gruppo.

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External Access Client (EAC) di EasyCon all'interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La medesima disciplina relativa alla modalità di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

Il Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: "Ammontare dell'Accordo Quadro e corrispettivo dei Contratti Attuativi", "Tempistica dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi", "Tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta", "Pagamenti", "Oneri ed obblighi a carico del Contraente", "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", "Tutela dell'ambiente e della sicurezza", "Sicurezza sul lavoro", "Attività di audit", "Modifica del contratto in corso di

esecuzione”, “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”, “Subappalti - Subcontratti”, “Avvalimento”, “Verifica di conformità/regular esecuzione”, “Riserva di proprietà”, “Manleva”, “Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa”, “Recesso”, “Esecuzione in danno”, “Risarcimento danni - Indennizzi”, “Risoluzione delle controversie - Foro competente”, “Spese dell’appalto”, “Risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.”.